

REGOLAMENTO (CE) N. 285/98 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1998

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina sono state fissate dal regolamento (CE) n. 125/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 181/98 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 125/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, fissate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 125/98, sono modificate, per i

prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 125/98 è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.
⁽³⁾ GU L 11 del 17. 1. 1998, pag. 20.
⁽⁴⁾ GU L 19 del 24. 1. 1998, pag. 51.